

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO IL CENTRO DI IMPRESE DENOMINATO "INCUBATORE ASI DI TARANTO" SITO IN TARANTO ALLA VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO N.6.**

Premesso che con delibera n... del .... Il Consiglio di amministrazione del consorzio ha deliberato di indire una procedura per cottimo fiduciario con invito a 5 operatori per l'individuazione del contraente per il servizio di guardiania dell'incubatore ASI e del complesso industriale resider e di stipulare una convenzione per regolamentare il rapporto

Svolta la procedura, con determina è stato individuato il contraente aggiudicando il servizio a \_\_\_\_\_ ;

con la presente scrittura tra:

Consorzio ASI \_\_\_\_\_, d'ora in poi denominata "committente"

E

\_\_\_\_\_ n persona del legale rappresentante sig \_\_\_\_\_, con sede-legale in Taranto alla via \_\_\_\_\_ "partita IVA \_\_\_\_\_ da ora in poi denominata "fornitore";

viene stipulato il seguente contratto avente ad oggetto il servizio di guardiania e vigilanza non armata presso il Centro di Imprese denominato "incubatore ASI di Taranto", sito in Taranto alla via del Tratturello Tarantino n° 6; nonché presso il complesso industriale Resider II

**1. DURATA DEL CONTRATTO:**

la durata contrattuale è stabilita in anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Il contratto si concluderà senza obbligo di disdetta e fermo restando l'obbligo dell'impresa appaltatrice di prorogare eventualmente il contratto per un periodo massimo di mesi 6 agli stessi patti e condizioni per consentire l'individuazione del nuovo contraente.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove il servizio risulti confacente, di rinnovare per dodici mesi il contratto agli stessi patti e condizioni.

**2. OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il servizio dovrà essere effettuato, a sicurezza degli Utenti e tutela degli immobili con le seguenti modalità:

a) Servizio di presidio al varco d'ingresso per il controllo degli accessi

Il servizio si svolgerà secondo le seguenti modalità e orari:

da Lunedì al sabato domenica e festivi 24 H

B) attivazione emergenze

- provvedere, se del caso, ad allertare le autorità competenti;
- Il servizio deve inoltre prevedere interventi immediati di apertura e collaborazione con le forze dell'ordine e con i VV.F. eventualmente richiesti, con stazionamento sul luogo sino al termine delle operazioni;

- redigere un verbale dettagliato dell'intervento effettuato e del riscontri oggettivi eseguiti sul posto,

#### C) Apertura e chiusura degli immobili, inserimento e disinserzione allarme

Il fornitore dovrà provvedere mediante addetto all'apertura e/o chiusura del cancello di ingresso al Centro di Imprese, nonché degli accessi alle Palazzine Uffici (cosiddette CISI 1 e CISI 2), con relativi disinserzione e inserimento del sistema di allarme.

Dove richiesto l'addetto dovrà provvedere alla chiusura a chiave anche di porte interne e alla loro riapertura.

Prima della chiusura l'addetto dovrà provvedere alla bonifica di tutti i locali dell'immobile, verificando che non siano presenti persone nell'edificio, controllando con particolare attenzione al chiusura di porte, luci, finestre e rubinetti, provvedendo alla fine all'inserimento del sistema d'allarme.

Ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'espletamento del servizio dovrà essere comunicato per iscritto, al referente del servizio entro le ore 9.00 del giorno successivo.

#### D) Video sorveglianza

Il servizio sarà supportato da impianto di video sorveglianza di proprietà del Concedente,

#### E) Custodia in luogo protetto delle chiavi di tutti gli immobili provvisti di impianto di allarme e delle chiavi dei cancelli di accesso ad immobili non allarmati

Il fornitore, allo scopo di consentire le operazioni connesse al servizio di apertura e chiusura nonché l'accesso all'immobile in caso di allarme, si impegna a custodire in luogo protetto copia delle chiavi di tutti gli immobili. provvisti di impianto di allarme e copia delle chiavi dei cancelli di accesso agli immobili non allarmati. Le chiavi saranno consegnate dal referente del contratto mediante sottoscrizione di apposito verbale.

F) E' compresa nella prestazione l'apertura alle ore 6.30 e chiusura alle 21,30 di ogni giorno dal lunedì al venerdì, per il sabato ed i festivi l'apertura alle 6,30 e la chiusura alle 14,30 , del cancello carrabile dell'immobile di proprietà del consorzio ASI denominato Resider II ed ubicato sulla stessa via del Tratturello Tarantino al n.5, restando inteso che lo stesso cancello resterà chiuso nei giorni festivi

Il fornitore è tenuto nei giorni feriali ad effettuare interventi di piccola manutenzione ed attività di logistica di collegamento esterno con autista

### **3. MODALITA' DI ESECUZIONE**

Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel contratto pena la. risoluzione di. diritto del contratto medesimo.

I servizi connessi e, in generale le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'offerta ed a quanto stabilito nel presente capitolato. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, sia di carattere generale, che in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il fornitore del servizio non potrà, pertanto, avanzare pretese ed indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Consorzio ASI di Taranto .

Il fornitore si avvarrà di personale specializzato che potrà accedere agli immobili oggetto del contratto nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà sua cura ed onere verificare preventivamente le eventuali procedure che lo stesso dovrà adottare.

#### **4. MODIFICHE O SOSPENSIONI DEL SERVIZIO**

1. E' facoltà del Consorzio ASI di Taranto variare la tipologia del servizio secondo le esigenze che potranno manifestarsi nel corso del servizio.

2. Il fornitore provvederà a qualsiasi sospensione o modifica in aumento o diminuzione, del servizio a seguito di formale richiesta da parte del Consorzio ASI di Taranto

3. Le suddette sospensioni e/o modifiche dei servizi e degli orari comporteranno, ovviamente, l'aumento o la riduzione di quanto inizialmente dovuto dal Consorzio ASI di Taranto a titolo di pagamento del servizio stesso,

4. In caso di sospensione del servizio da parte del fornitore senza giusta causa, ad esclusivo giudizio del Consorzio ASI di Taranto, la stessa provvederà a trattenere un importo pari al periodo di servizio non prestato corrispondenti al periodo di sospensione e, ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno a causa dei servizi sospesi, addebitando al fornitore gli eventuali ulteriori costi sostenuti eccedenti le quote trattenute, salva restando ogni altra ragione od azione .

5. Qualora la sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 3 (tre) giorni, senza bisogno di messa in mora, il Consorzio ASI di Taranto ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

#### **5. PERSONALE E MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO**

a)

Durante lo svolgimento del servizio il personale addetto dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale del Consorzio ASI di Taranto, sia nei confronti degli Utenti del centro di Impresa ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che potranno essere impartite allo stesso.

Il personale adibito al servizio dovrà relazionarsi all'utenza con la massima disponibilità e cortesia, dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento e di apposita divisa, preventivamente concordata con il consorzio atto a renderlo immediatamente individuabile da parte degli utenti.

Il fornitore dovrà garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza e il mantenimento del segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze delle quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

Il personale addetto ai servizi, , deve essere in possesso dell'attestazione di partecipazione a corso di formazione per addetti alla prevenzione, lotta agli incendi, gestione dell'emergenza e primo soccorso, previsto all'allegato IX del D.M. 10.3.1998, per attività ad alto rischio incendio.

Entro 20 giorni dalla stipula del presente contratto il fornitore è tenuta a depositare presso i competenti

uffici del consorzio :

a) l'elenco nominativo del personale addetto ai servizi corredato da copia della documentazione attestante i titoli richiesti per l'espletamento dei servizi di cui al precedente punto;

b) le generalità del referente generale della gestione dell'appalto, quale responsabile autorizzato ad intrattenere i rapporti con il consorzio;

Ogni eventuale variazione soggettiva o di qualifica dovrà essere tempestivamente comunicata al consorzio.

Il personale del fornitore dovrà essere identificabile attraverso tesserino di riconoscimento con fotografia.

#### b) Clausola sociale

La Cooperativa si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle modalità generali che devono essere indicate in sede di offerta. Al fine di garantire la continuità occupazionale e quella dei progetti di inserimento lavorativo dei lavoratori attualmente impiegati nel servizio alle dipendenze della Cooperativa Sociale di tipo B) che allo stato svolge per il consorzio ASI il servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 381/1991, l'aggiudicatario dovrà procedere all'assunzione di tale personale svantaggiato, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali di maggior favore salva la valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le sue esigenze tecniche organizzative e di manodopera prevista. In subordine, nel caso che il personale "svantaggiato" delle cooperative sociali, in tutto o in parte, non aderisca alla proposta di assunzione, l'affidatario dovrà garantire comunque la presenza di persone svantaggiate tra il personale addetto al servizio in oggetto in osservanza dell' art. 5 della L. 381/91.

Il fornitore dovrà garantire l'esecutività dei servizi previsti in contratto, sostituendo con immediatezza, ove occorra, il personale che si assenta per malattia o altro. Il fornitore è tenuto a eseguire, su richiesta del Consorzio ASI, la rotazione del personale impiegato nei servizi.

Il Consorzio ASI potrà richiedere in qualsiasi momento l'immediato allontanamento delle Persone ritenute, a proprio insindacabile giudizio, non idonee allo svolgimento del servizio o che abbiano mancato ai propri doveri. Qualora non si provvedesse tempestivamente a sostituire la persona

indicata dal Consorzio ASI, la stessa avrà il diritto di risolvere automaticamente Il presente contratto, senza alcun obbligo di preavviso

## **6. REFERENTE DEL SERVIZIO**

Il fornitore dovrà comunicare il nominativo del proprio responsabile in qualità di referente del servizio. A tale soggetto saranno affidati il coordinamento delle attività e quindi il ricevimento di segnalazioni e chiamate da parte del Consorzio ASI di Taranto ed il controllo delle attività effettivamente svolte (corretta fatturazione, fornitura di informazioni e reportistica).

## **7. ESTENSIONE O RIDUZIONE**

Il Consorzio ASI di Taranto si riserva la possibilità della variazione del numero di ore impiegate nella propria sede qualora sorgano esigenze diverse nel corso dell'appalto.

## **8. PROTEZIONE DEI DATI**

Il Fornitore adotterà ogni misura necessaria a garantire che tutte le informazioni del Consorzio ASI di Taranto che verranno in suo possesso o delle quali avrà il controllo nel corso della fornitura del Servizio di guardiania e sorveglianza non armata; in particolare, il Fornitore:

- non dovrà utilizzare i dati e le informazioni né riprodurli integralmente, o, in parte in qualsiasi forma se non negli stretti limiti richiesti dalla corretta esecuzione di questo Contratto;
- non dovrà rivelare i dati e le informazioni a nessun terzo o comunque a nessuno che non sia autorizzato dal Consorzio ASI a ricevere tali dati e informazioni, se non con il preventivo consenso scritto del Consorzio ASI.

Il Fornitore non dovrà in nessun modo manipolare, trattenere o comunque interferire con qualsiasi informazione del Consorzio ASI che volta in volta sarà in suo possesso o sotto il suo controllo se non negli stretti limiti imposti dalla necessità di eseguire i trasferimenti di dati che formano parte del Servizio di sorveglianza a tutela del patrimonio del Consorzio ASI. Fatto salvo il resto del presente articolo, il Fornitore e il Consorzio ASI agiranno in modo strettamente conforme al D.Lgs. 196/03 e, per quanto attiene alla Videosorveglianza, in modo conforme al Provvedimento Generale del Garante per la tutela dei dati personali dell'8 aprile 2010; inoltre, il Fornitore si impegna ad assumere, per tutto quanto attiene al trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto, il ruolo di Responsabile del trattamento ed a rispettare le regole operative di seguito indicate, che con la presente si hanno per accettate integralmente.

Il Fornitore utilizzerà i dati personali ai soli fini della fornitura del Servizio di guardiania e sorveglianza non armata a tutela del patrimonio del Consorzio ASI e, a questo riguardo, agirà nel rispetto delle disposizioni impartite dal Consorzio ASI in materia di trattamento dei dati personali e informerà Il Consorzio ASI, se per qualsiasi ragione non potrà attenersi a tali disposizioni.

Il Fornitore farà tutto quanto nelle sue possibilità per garantire l'affidabilità di tutto il suo personale che avrà accesso ai Dati personali; in particolare, il Fornitore provvederà a fornire e ad aggiornare la lista del personale impegnato nello svolgimento delle attività oggetto della fornitura, con la

specifica delle attività svolte, in modo da consentire al Consorzio ASI, quale titolare del trattamento di designare i dipendenti del Fornitore che materialmente compiono operazioni di trattamento sui dati personali quali incaricati del trattamento, ciascuno in relazione all'attività di riferimento. I soggetti, indicati dal Fornitore e designati incaricati; si atterranno, nell'esercizio delle attività ad essi assegnate, a quanto stabilito nel presente contratto per l'esecuzione della fornitura, e compiranno le sole operazioni di trattamento sui dati strettamente necessarie per dare corso al Servizio.

Nel caso in cui il Fornitore riceva, anche per il tramite di un suo dipendente, incaricato del trattamento, richieste riconducibili all'esercizio dei diritti degli interessati, è tenuto a:

- Informare senza ritardo il Titolare, allegando copia della richiesta;
- attenersi alle istruzioni operative che riceverà in merito dal Titolare ed in particolare relative all'accertamento dell'identità del richiedente e del titolo al diritto d'accesso, alla ricerca del patrimonio informativo riguardante l'interessato ed alla eventuale ricerca dei documenti che certificano il consenso al trattamento dati fornito dallo stesso;
- fare in modo di assicurare che le operazioni di ricerca delle informazioni, di cui è in possesso, siano rapide e complete.

Per tutta la durata e in qualsiasi momento del trattamento dei dati personali, il Fornitore renderà operative appropriate misure tecniche e organizzative (considerando lo sviluppo della tecnologia e il costo dell'attuazione di tali misure) finalizzate a proteggere i dati in oggetto da trattamenti illegali o non autorizzati, distruzioni, alterazioni e danni.

Il Fornitore adotterà tutte le ragionevoli raccomandazioni che il consorzio potrà avanzare in merito alle misure, ai programmi e alle procedure da mettere in atto per garantire il continuo rispetto della normativa privacy.

In caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte e/o delle garanzie prestate ai sensi della presente nomina, Il Fornitore si impegna a tenere Il Consorzio ASI indenne da eventuali pretese o contestazioni che possano essere avanzate da terzi ed in particolare dagli interessati, sulla base dei diritti loro attribuiti dal Codice, per trattamento Illegittimo dei dati, nonché dal Garante della privacy, e si assume ogni responsabilità possa derivare dalla propria condotta attiva o omissiva, a titolo di dolo o di colpa, anche lieve,

• Il Fornitore si Impegna, infine, allo scioglimento del contratto, a conservare qualsiasi copia, cartacea e non, degli stessi dati che fossero stati copiati su sistemi informativi utilizzati per la fornitura del servizio solo per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi di legge, dando conferma scritta al Consorzio ASI dell'avvenuta cancellazione dei dati, una volta decorsa la scadenza dei termini di legge.

## **9.PENALI**

Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione

di cui all'articolo successivo il consorzio si riserva di applicare le seguenti penalità:

- Mancata apertura degli spazi: per ogni giorno di mancata apertura: euro 250,00
- Mancato rispetto degli orari d'apertura: per ogni infrazione euro 100,00
- Accertato comportamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme ai principi o comunque non adeguato agli standard di erogazione di un servizio pubblico: per ciascun fatto accertato euro 150,00.

L'applicazione della penalità è preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza.

Il fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

L'importo della penale, nel caso in cui la Cooperativa non produca giustificazioni scritte, sempre nel rispetto del termine di 10 giorni, ovvero le stesse non siano ritenute congrue da parte del Consorzio, è trattenuto direttamente in fase di liquidazione della fattura, previa comunicazione scritta alla Cooperativa.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali, qualora la Cooperativa ometta di eseguire, anche parzialmente i servizi indicati nel presente contratto, il Consorzio potrà incaricare altra impresa dell'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi. I relativi costi e i danni eventualmente derivati al consorzio saranno addebitati alla Cooperativa mediante trattenute sui crediti dello stesso o sul deposito cauzionale che deve, in tal caso, essere immediatamente reintegrato

## **10. RISOLUZIONE E RECESSO**

La risoluzione opera nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, imputabili alla Cooperativa, ai sensi dell'art. 1453 C.C., fatti salvi in ogni caso il risarcimento dei danni ed ogni altra azione che il consorzio ritenga di intraprendere a tutela dei propri diritti.

Ai sensi dell'art. 1456 C.C. costituiscono causa di risoluzione espressa il verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:

- a) violazione da parte del fornitore, degli obblighi derivanti dal contratto se, dopo due mesi in mora scritte, questa persistesse nella violazione;
- b) nel caso di comportamenti del fornitore, che determinino l'avvio di un procedimento dell'autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa, a carico della stessa, atti a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Consorzio da rapporto di diritto o di fatto;
- c) negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato o da norme di legge.
- d) Frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- e) Manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- f) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- g) Sospensione del servizio da parte fornitore;
- i) Emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse e imposte
- l) eventuale cessione, anche parziale, del contratto ove non autorizzata
- m) il fallimento del fornitore
- n) La cancellazione della Cooperativa dall'Albo regionale delle cooperative sociali

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità: le irregolarità e le inadempienze riscontrate devono essere contestate per iscritto con la concessione di un termine di dieci giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

Il fornitore riconosce, in caso di risoluzione del contratto, il diritto del Consorzio ad incamerare la cauzione definitiva; è a carico del fornitore l'onere del maggior prezzo pagato, rispetto a quello convenuto, per la prosecuzione del servizio affidato ad altra impresa.  
E' fatta salva, inoltre, la facoltà del consorzio di provvedere al recesso dal contratto in dipendenza di sopravvenute cause di pubblico interesse.

### **11.GARANZIE E CAUZIONI**

l'impresa presta polizza a garanzia degli impegni contrattuali, sotto forma di polizza fidejussoria a prima richiesta senza il beneficio di escussione preventiva del debitore principale, per un importo di Euro \_\_\_\_\_ a stipulata con \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e avente scadenza al termine del contratto da svincolare decorsi trenta giorni dalla conclusione del rapporto contrattuale e da reintegrare qualora parzialmente escussa;

l'impresa, ha presentato polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi n. \_\_\_\_\_ con la \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per un importo di Euro 1.000.000/00 (unmilione/00), a copertura dei rischi della Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'esecuzione del presente Contratto, avente scadenza il \_\_\_\_\_;

### **12.RISERVATEZZA**

Il personale dipendente del fornitore dovrà porre la massima attenzione alla riservatezza per tutto quanto viene a conoscenza in relazione all'esecuzione dei servizi nella sede dell'Azienda.

### **13. TUTELE DEL PERSONALE DIPENDENTE**

L'aggiudicatario, per gli operatori impiegati nell'esecuzione dei servizi, deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro e di previdenza sociale e sicurezza, ed è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti nei contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, restando il consorzio completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito

### **14. RESPONSABILITA'**

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Azienda anche in sede giudiziaria per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali e opere od. impianti, tanto dal Consorzio ASI che di terzi, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

### **15. CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo economico convenuto complessivo annuo è pari ad € \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ euro) oltre iva



Il corrispettivo sarà erogato mensilmente entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura. Il Consorzio può sospendere il pagamento delle rate corrispondenti alle prestazioni formalmente contestate a mezzo fax, raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail certificata, fino a che l'appaltatore non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali o le contestazioni non siano risolte consensualmente.

Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

#### **16. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Nell'ambito del presente contratto di prestazione di servizi, il fornitore si impegna:

- a comunicare al Consorzio ASI gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ove verranno regolati i flussi finanziari relativi al contratto, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare su di essi;
- a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- a riportare sui documenti connessi al presente incarico il seguente numero di CIG:-----
- tali obblighi verranno assunti a pena di nullità del contratto in epigrafe

#### **17. FORO COMPETENTE**

Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti quello di Taranto

Consorzio asi

---